

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI CARBONIA

Parere n. 18 del 12 Giugno 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di rinnovo convenzione con L'Agenzia delle Entrate Riscossione per il triennio 2024-2026 per la riscossione spontanea delle entrate comunali tributarie e atto di indirizzo per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia si è riunito in modalità web-Skype per esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 45 del 9 giugno 2023.

Sono presenti i Revisori Maria Laura Vacca, Pietro Soru e Maurizio Casti che procedono all'esame del documento.

PREMESSA

Il Collegio, ricevuto in data 12 giugno 2023 a mezzo email la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 per il rinnovo della convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Viste le disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i e secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i che all'art. 239, comma 1, lettera b.) n. 7 testualmente dispone:

l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- pareri, con le modalità stabilite nel regolamento;
- proposte di regolamento di contabilità economico-patrimoniale e di applicazione dei tributi locali;

Visto l'articolo 52 del D.lgs 446/97 e s.m.i e secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che testualmente recita:

Art. 52

Potestà regolamentare delle provincie e dei comuni

1. le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuiti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente.

TENUTO CONTO CHE

-l'art 2, comma 2, del D.L. n. 196/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b) del D.L. n. 50/2017, stabilisce che: "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 comma 1, lett. B-bis), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazione dalla legge n. 96/2017, stabilisce che: In deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente del tesoriere dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.”

- l'art. 2-bis comma 1.bis, del D.L. n. 193/2016, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

-l'art. 13, comma 4, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017;

-con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016, il legislatore ha riservato la gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche ad un ente pubblico strumentale;

-la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;

-il medesimo Ente, in particolare, è tenuto, per legge, ad esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni locali, quelle relative alle entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla remunerazione;

-l'affidamento diretto da parte dei Comuni delle funzioni della riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva

DATO ATTO CHE

-la riscossione coattiva delle entrate, tributarie e patrimoniali, dell'Ente è sempre stata esternalizzata e, nello specifico, svolta dal “soggetto” incardinato nel sistema di “Riscossione nazionale”, prima Gruppo Equitalia, poi Equitalia Sud S.p.A., Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., fino ad arrivare ad Agenzia delle Entrate Riscossione;

-la percentuale di riscossione coattiva delle Entrate comunali è piuttosto “insignificante”;

-la riscossione coattiva possa essere svolta anche mediante affidamento ai soggetti indicati all'art. 52, comma 2, lettera b) di cui al D. Lgs. n. 446 del 1997;

-da verifiche e approfondimenti le modalità alternativa di riscossione coattiva, effettuate da altri soggetti, possono determinare delle percentuali di incasso maggiori;

- l'Ente deve necessariamente procedere al rinnovo dell'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate;

OSSERVATO CHE

-è necessario procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;

-si rende necessario rinnovare la concessione del servizio di riscossione spontanea delle entrate tributarie, già affidato, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 4 luglio 2022, dall'Ente all'Agenzia delle Entrate Riscossioni, sino alla data del 31 dicembre 2026

-ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del III settore Dott.ssa Cristina Pillola.

CONCLUSIONE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto Legislativo 267/2000 nonché i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 45 del 9 giugno 2023.

L'organo di revisione

Dott.ssa Maria Laura Vacca

Rag. Pietro Soru

Dott. Maurizio Casti